

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3145

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore GIARETTA, CASTELLANI, TAROLLI,
LIGUORI, FALCIER, VIVIANI, CADDEO e BAI DOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2004

Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti
da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione sancisce all'articolo 48 che «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto» e che «Il suo esercizio è dovere civico», precisando altresì che il diritto di voto non può subire limitazioni se non quelle derivanti da incapacità civile, da sentenza penale irrevocabile, ovvero nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Nonostante ciò, nel nostro Paese esistono casi, numericamente non limitati, di elettori che si vedono nei fatti inibito l'esercizio del diritto di voto. Ci si riferisce a tutti quei cittadini i quali, affetti da gravissime patologie che rendono la loro esistenza dipendente da apparecchiature elettromedicali e da trattamenti terapeutici permanenti in regime di assistenza domiciliare, si trovano nell'impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, se non a rischio della vita.

Tali cittadini vivono una condizione che non consente l'applicazione analogica delle disposizioni relative al «voto assistito» di cui a l'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41 testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificati dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17. È evidente, infatti, che i casi ricompresi dalle disposizioni sopra citate si riferiscono agli elettori affetti anch'essi da gravi infermità, ma che comunque sono in grado di recarsi personalmente al seggio. Non a caso, gli stessi Comuni, in occasione delle consultazioni elettorali, sono tenuti a mettere a disposizione servizi di trasporto pubblico adeguati a facilitare loro il

raggiungimento del seggio elettorale, secondo quanto prevede la legge 5 febbraio 1992, n. 104; nonché ad adottare tutte le altre misure contemplate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

All'ipotesi contemplata dal presente disegno di legge non possono neanche applicarsi le disposizioni previste per i degenti in ospedali e case di cura, a cui viene consentito l'esercizio del diritto di voto nel luogo di ricovero, secondo quanto stabilito dagli articoli 51, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e dagli articoli 42, 43 e 44 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Dunque, ad oggi, non esiste una normativa che rende possibile l'esercizio del diritto di voto ai soggetti gravemente malati e dipendenti da apparecchiature elettromedicali. Un Paese democratico non dovrebbe tollerare tale discriminazione e ignorare il diritto di un gran numero di cittadini che, pur nella difficile condizione esistenziale in cui si trovano, avvertono forte il bisogno di partecipare ad un momento di grande importanza qual è quello della scelta dei propri rappresentanti.

Per tale ragione, il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di rendere possibile anche a tali cittadini, l'esercizio del diritto di voto. Poiché per essi l'abitazione rappresenta non solo il luogo in cui vivere, ma soprattutto il necessario luogo di cura, si prevedono alcune misure volte a consentire il voto domiciliare. A tal fine, si è adottato un modello procedurale simile a quello previsto dall'articolo 53 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per i degenti in

ospedali e case di cura di minori dimensioni, i cui voti sono raccolti dal presidente di sezione elettorale ove è posto il luogo di cura.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono che gli interessati facciano pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, allegando copia del proprio certificato elettorale e di un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato da competenti organi dell'Azienda sanitaria locale. Quest'ultimo documento deve attestare l'esistenza di una infermità che non consente al soggetto di recarsi alle urne perché dipendente da apparecchiature elettromedicali e necessitante di assistenza permanente. Lo stesso certificato medico attesta l'eventuale necessità di assistenza nell'esercizio del voto. Tale assistenza può essere prestata da un familiare ovvero da un altro elettore volontariamente scelto a questo fine.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni che sono poi consegnati al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale.

I Comuni adottano tutte le misure necessarie alla pianificazione e all'organizzazione della raccolta del voto a domicilio, in relazione al numero di domande pervenute.

Il presidente della sezione in cui gli elettori risultano iscritti, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario, è dunque tenuto a recarsi presso le abitazioni di coloro che abbiano inoltrato l'apposita dichiarazione. Lo stesso presidente, raccolte le schede votate, provvede a portarle immediatamente alla sezione elettorale e ad immetterle nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

La nuova disposizione si applica a tutte le consultazioni elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali, comunali e provinciali, del Parlamento europeo e per le consultazioni referendarie.

In tal modo si intende finalmente offrire la possibilità di esercitare pienamente il diritto di voto a tutti i soggetti che versano in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali. Inoltre, le modalità previste dal presente disegno di legge non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure elettorali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle consultazioni elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali, comunali e provinciali, del Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie.

Art. 2.

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l'allontanamento dalla propria abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e in regime permanente di assistenza domiciliare, sono ammessi a votare presso la propria abitazione.

2. A tal fine gli interessati devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, allegando copia del proprio certificato elettorale e del certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza permanente da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

3. Il certificato di cui al comma 2 attesta, altresì, l'eventuale necessità di un assistente per l'esercizio del voto, individuato secondo le modalità di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a tal fine estese a tutte le consultazioni di cui all'articolo 1.

4. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni, gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle domande pervenute, la raccolta del voto a domicilio.

5. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale in cui l'elettore è iscritto, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

6. Il presidente della sezione elettorale cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

7. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente della sezione elettorale in uno o più plichi distinti, nel caso di consultazioni elettorali per il rinnovo contestuale di più organi, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

